



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana
Città Metropolitana di Milano

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA
C.F. e P.IVA: 09571970962 – Codice Ministeriale: 1030496050

Settore n. 2

AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO

“LORIS MALAGUZZI” DI LISCATE

PERIODO SETTEMBRE 2025 - LUGLIO 2026

CIG

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 – FINALITA' GENERALI DEL SERVIZIO E ANALISI DI CONTESTO

L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine fino a tre anni e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione promuovendo lo sviluppo armonico globale del bambino, sul piano psico-fisico, sociale, cognitivo, affettivo, emotivo. Il servizio assicura sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale o di gruppo.

In un'ottica di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, il Servizio favorisce la continuità educativa non solo con la famiglia ma anche con l'ambiente sociale e gli altri servizi esistenti, mettendo in atto azioni positive per offrire pari opportunità, garantendo un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.

Nell'ambito dell'offerta educativa dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana – di seguito anche denominata, per brevità, "Unione" – è inserito l'Asilo Nido "Loris Malaguzzi", attivo presso una struttura comunale ubicata a Liscate, in Via Ulderico Brambilla 4, nel contesto del Centro Polifunzionale.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato speciale d'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione complessiva dell'Asilo Nido "Loris Malaguzzi", attivo presso una struttura comunale ubicata a Liscate, in Via Ulderico Brambilla 4, per il periodo settembre 2025 – luglio 2026.

L'Unità d'Offerta è autorizzata per 20 posti con possibilità di deroga sino ad un massimo del 20%, secondo quanto disposto dalla DGR.XI/2929 del 9 marzo 2020 (tenuto conto anche dell'alternanza delle frequenze part time tra mattino e pomeriggio).

Il dettaglio delle prestazioni richieste all'Aggiudicataria, nonché le informazioni utili per la formulazione dell'offerta sono contenute nel presente documento, negli articoli dedicati, nonché nella restante documentazione di gara. Per tutto quanto non espressamente previsto nella *lex specialis* di gara, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento anche ai regolamenti e alle linee guida nazionali e regionali.

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

Il contratto d'appalto avrà durata a decorrere **dal 01.09.2025** fino al **31.07.2026**. Detto periodo ricomprende la gestione completa dell'anno educativo 2025/2026, con inizio indicativamente il 1° settembre 2025 e termine indicativamente il 31 luglio 2026, per un minimo di 47 settimane annue. Il calendario di apertura del servizio viene definito dall'Ente appaltante, che ne fornisce comunicazione all'Impresa aggiudicataria prima dell'inizio delle attività.

Alla scadenza del contratto, lo stesso si intende risolto e non rinnovabile.

Art. 4 – BASE DI GARA E VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

Gli importi a base di gara non soggetti a ribasso, al netto di IVA, sono determinati come segue:

FREQUENZA NIDO TEMPO PIENO € 880,00 (IVA e oneri della sicurezza esclusi). Importo del corrispettivo mensile che verrà erogato dall'Ente appaltante all'Impresa aggiudicataria per ciascun bambino frequentante l'Asilo Nido con frequenza a Tempo Pieno.

FREQUENZA NIDO PART TIME € 630,00 (IVA e oneri della sicurezza esclusi). Importo del corrispettivo mensile che verrà erogato dall'Ente appaltante all'Impresa aggiudicataria per ciascun bambino frequentante l'Asilo Nido con frequenza a Part Time (mattina o pomeriggio).

Nei corrispettivi sopra indicati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato per l'esecuzione del servizio.

I costi per la manodopera sono quantificati in € 205.290,80 calcolati in base al nuovo CCNL delle cooperative sociali e delle relative tabelle ministeriali, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice degli Appalti.

L'importo massimo stimato dell'appalto, calcolato ai fini dell'individuazione della normativa applicabile con le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, comprensivo di tutte le opzioni contrattuali contenute nella documentazione di gara, è invece fissato in **€ 211.640,00** come di seguito specificato.

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

COSTO DELLA MANODOPERA (non soggetto a ribasso – 97%)	€ 205.290,80
SPESE GENERALI (pulizie materiale didattico, spese generali etc. 3%)	€ 6.349,20
EVENTUALE QUINTO D'OBBLIGO (+20%) (articolo 120, comma 9, del Codice)	€ 42.328,00
TOTALE VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (articolo 14, comma 4, del Codice)	€ 253.968,00

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione dell'Unione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, secondo quanto previsto dall'articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti pubblici. Variazioni in aumento o diminuzione che eccedano il suddetto limite dovranno essere pattuite per iscritto

tra le parti.

Art. 5 – AMMONTARE INDICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La stima dell'ammontare delle prestazioni di cui al presente Capitolato, così come dettagliato nei successivi prospetti, prende in considerazione il dato storico relativo alle iscrizioni al servizio nel corso dell'ultimo triennio, adeguandolo in ragione alle iscrizioni del corrente anno educativo. Ai fini dello svolgimento della presente procedura di gara, l'ammontare annuo presunto delle prestazioni, rispetto al quale le Imprese concorrenti sono chiamate a formulare offerta secondo le modalità dettagliate nel Bando di gara, è stato calcolato sulle previsioni di frequenza media presunta per il prossimo anno educativo 2025/2026. L'ipotesi di frequenza media annuale per il periodo dell'appalto, corrispondente alla base di gara di cui all'articolo 4 del presente Capitolato, è riportata nel prospetto che segue.

IPOTESI DI FREQUENZA MEDIA OGGETTO DI GARA			
FULL TIME	PART TIME MATTINO	PART TIME POMERIGGIO	TOTALE POSTI NIDO
19	4	0	23

Tuttavia, si sottolinea che l'ammontare delle prestazioni sopra indicato, rispetto al quale i concorrenti formuleranno la propria offerta, è da considerarsi indicativo e suscettibile di variazioni sulla base delle effettive iscrizioni al servizio nel corso del periodo di affidamento. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione dell'Unione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, alle medesime condizioni stabilite in sede di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 6 – UBICAZIONE E UTILIZZO DELLA STRUTTURA

L'Ente committente metterà a disposizione del soggetto aggiudicatario, a titolo gratuito e per tutta la durata del contratto, i locali, le pertinenze, gli arredi, i materiali e le attrezzature di proprietà dell'Amministrazione esistenti presso la sede dell'Asilo Nido "Loris Malaguzzi"; essi dovranno essere utilizzati ai soli fini

dell'esecuzione dei servizi previsti dal contratto in essere con l'Unione di Comuni, garantendone l'efficienza in conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. I locali e le attrezzature di cui sopra verranno presi in consegna dal soggetto aggiudicatario in sede di avvio del servizio, previa redazione di apposito verbale, e riconsegnati all'Amministrazione alla scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario, al termine del periodo dell'appalto, è tenuto alla restituzione di strutture e attrezzature in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso; la riconsegna avverrà mediante redazione di un verbale in contraddittorio tra le parti. Il soggetto aggiudicatario non potrà pretendere, alla cessazione, alcun indennizzo per addizioni o miglioramenti sussistenti e non rimovibili, salvi diversi specifici accordi stipulati nelle forme di legge. Il soggetto aggiudicatario si assume la responsabilità per danni arrecati alle strutture e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione dovuti ad incuria o ad ogni altra ragione non riducibile ad usura, ed è tenuta a ripristinarne le condizioni in tempi rapidi.

L'Unione sosterrà le spese relative al consumo di acqua, energia elettrica, alla linea telefonica e al riscaldamento e si occuperà del taglio erba delle aree verdi comuni e della disinfezione e derattizzazione delle aree esterne.

Le spese relative alle pulizie periodiche saranno a carico del soggetto aggiudicatario per tutto il periodo contrattuale. Per tutta la durata del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla struttura, tra i quali vanno ricompresi un intervento approfondito di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e le attrezzature da eseguirsi annualmente nel periodo intercorrente tra la fine di ciascun anno educativo e l'inizio del successivo nonché la manutenzione degli elettrodomestici in dotazione al servizio.

Tutti gli interventi, fatte salve circostanze eccezionali e non prevedibili, dovranno essere programmati e realizzati in maniera tale da non interferire con il regolare svolgimento dei servizi e dovranno essere comunicati con congruo anticipo all'Ente appaltante. L'Impresa aggiudicataria dovrà assicurare in ogni momento il perfetto stato di strutture, impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione ad essa affidate per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, assicurandone la manutenzione ordinaria.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non provveda puntualmente alle manutenzioni di cui sopra, l'Ente appaltante si riserva di provvedere incaricando altra Impresa di propria scelta e addebitando integralmente all'Impresa aggiudicataria le spese sostenute.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi a causa di negligenza ovvero di uso improprio da parte del personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria stessa. L'Impresa aggiudicataria è altresì tenuta a segnalare immediatamente all'Amministrazione dell'Unione la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, nonché a formulare ogni altro rilievo utile riguardante lo stato degli immobili e delle attrezzature. Qualora in seguito a un ritardo nella segnalazione dovessero verificarsi danni alla struttura o alle attrezzature, o comunque dovessero originarsi maggiori oneri a carico dell'Ente che si sarebbero potuti evitare con l'utilizzo della normale diligenza, quest'ultima avrà il diritto di rivalersi sull'Impresa aggiudicataria.

Art. 7 – SOPRALLUOGO

I concorrenti potranno effettuare una visione guidata della struttura ove si svolge il servizio prima della formulazione dell'offerta, in modo da prendere atto dei luoghi di lavoro dove saranno svolte le prestazioni dedotte nel contratto.

Il sopralluogo potrà essere effettuato a partire dale sino al

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con l'Amministrazione, mediante la trasmissione di una richiesta scritta che dovrà indicare: ragione sociale del concorrente per conto del quale sarà eseguito il

sopralluogo e il soggetto che lo effettuerà. Tale richiesta dovrà pervenire mediante la funzione "Comunicazioni" del portale "SINTEL".

L'Unione provvederà a confermare, utilizzando lo stesso mezzo, l'ora ed il luogo dal quale inizierà il sopralluogo, in occasione del quale verrà messo a disposizione del concorrente un incaricato che avrà la sola funzione di accompagnamento presso gli immobili.

Art. 8 – DESTINATARI, MODALITA' DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

L'Asilo Nido "Loris Malaguzzi" accoglie bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, sino al passaggio alla Scuola dell'Infanzia. L'accesso al servizio è gestito dall'Ente appaltante, che provvede a comunicare all'Impresa aggiudicataria, prima dell'inizio di ciascun anno educativo, l'elenco dei bambini iscritti e, in corso d'anno, le eventuali variazioni allo stesso.

La redazione, approvazione ed eventuale modifica delle graduatorie, la determinazione delle rette a carico degli utenti, l'introduzione di eventuali criteri di riduzione o esenzione dal pagamento della retta e le attività correlate al recupero di eventuali somme dovute e non versate dalle famiglie competono in via esclusiva all'Amministrazione dell'Unione così come la raccolta delle domande di iscrizione e la gestione amministrativa riguardante il calcolo, l'emissione e la consegna delle rette mensili alle famiglie che usufruiscono del servizio. Le modalità di erogazione del servizio sono disciplinate da apposito Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Liscate n. 7 del 5 maggio 2020, allegato al presente Capitolato per costituirne parte integrante e sostanziale.

L'aggiudicataria, sottoscrivendo il contratto relativo, riconosce all'Unione la potestà di modificare unilateralmente e senza obbligo di informativa preventiva il suddetto Regolamento.

Art. 9 – CALENDARIO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio è attivo nel periodo che va indicativamente dal 1° settembre di ciascun anno solare al 31 luglio di quello successivo (anno educativo), da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30, secondo il calendario annualmente approvato dall'Ente appaltante; le attività sono sospese in occasione delle festività nazionali religiose e civili, nonché nel mese di agosto.

Il servizio offre formule di frequenza differenziate, dando la possibilità alle famiglie di esprimere la propria preferenza nella domanda di partecipazione al bando per l'accesso.

Le formule di frequenza differenziate sono le seguenti:

- a) **Tempo Pieno: dalle ore 7:30 alle ore 18:30**
- b) **Part Time Mattino: dalle ore 7:30 alle ore 13:00**
- c) **Part Time Pomeriggio: dalle ore 13:00 alle ore 18:30**

Ai fini della formulazione dell'offerta economica da parte delle Imprese concorrenti si precisa che il presente capitolato prevede esclusivamente la formula Part Time mattino nella misura di 4 posti in ragione dell'andamento storico delle iscrizioni.

Art. 10 – COORDINATORE E RESPONSABILE PEDAGOGICO DEL SERVIZIO

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a nominare un Coordinatore e un Responsabile Pedagogico del Servizio. Il Coordinatore, così come regolamentato dalle norme regionali previste in materia, munito di adeguati poteri decisionali in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio, funge da referente unico rispetto all'Ente committente, dovrà garantire la propria attività per almeno 10 ore settimanali. La figura del Coordinatore proposta per l'appalto dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente ed esperienza specifica, almeno triennale, nell'ambito della gestione di servizi identici a quello di cui trattasi.

Il responsabile Pedagogico è deputato a garantire il supporto pedagogico al personale educativo operante nel servizio e, in stretta collaborazione con il Coordinatore, a dare gli indirizzi pedagogici al servizio nel suo complesso. Dovrà aver maturato una esperienza specifica in servizi identici di durata almeno triennale.

Eventuali sostituzioni del Coordinatore e del Responsabile Pedagogico che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo contrattuale dovranno essere concordate con l'Amministrazione dell'Unione e da essa esplicitamente approvate.

Il progetto tecnico proposto in sede di gara dovrà contenere l'esplicitazione del modello organizzativo del

coordinamento e del modello pedagogico del servizio che costituiranno oggetto di valutazione.

Il curriculum professionale del Coordinatore e del Responsabile Pedagogico proposti per l'appalto dovranno essere allegati all'offerta tecnica e costituiranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, come dettagliato nel bando di gara.

All'interno del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara, si intendono compensati tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività di cui al presente articolo.

Art. 11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'attività di formazione del personale dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria e condotta da esperti/consulenti con adeguata esperienza. Il Piano di aggiornamento e formazione del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali costituisce elemento di valutazione dell'offerta tecnica presentata, così come dettagliato nel bando di gara. Gli interventi formativi, ad esclusione di quelli relativi alla formazione obbligatoria, definita dalle disposizioni regionali in vigore per la specifica Unità di offerta, dovranno essere di norma aperti alla partecipazione del personale dell'Ente, senza oneri aggiuntivi per l'Ente committente.

Art. 12 – PRESTAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

La gestione del servizio ricomprende tutte le attività strumentali a garantire l'attuazione dello stesso secondo criteri di qualità. L'offerta economica presentata da ciascun concorrente si intende onnicomprensiva di tutti gli oneri a carico dell'Impresa aggiudicataria per lo svolgimento delle suddette attività.

In particolare, le prestazioni a carico dell'Impresa aggiudicataria comprendono:

- a) Interventi di marketing finalizzati alla promozione del servizio e attività di informazione alla cittadinanza sulle modalità di erogazione dello stesso, compresa la revisione periodica della Carta del Servizio, che andranno obbligatoriamente concordati preventivamente con l'Amministrazione dell'Unione;
- b) Gestione del servizio di Asilo Nido mediante l'impiego di proprio personale educativo ed ausiliario, garantendo le sostituzioni in caso di assenza, nel rispetto degli standard regionali definiti dal Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia, della normativa e dei regolamenti vigenti nel tempo e di quanto stabilito dal presente Capitolato;
- c) Preparazione dei pasti per i bambini che frequentano il servizio di Asilo Nido presso la cucina in dotazione, con relativa fornitura di derrate e somministrazione dei pasti all'interno della struttura, nel rispetto di quanto specificato al successivo articolo 13 (Gestione della Cucina, preparazione e somministrazione dei pasti);
- d) Formazione e aggiornamento professionale del personale impiegato;
- e) Coordinamento delle attività socio educative e dei servizi strumentali e aggiuntivi;
- f) Coordinamento con i referenti delle Scuole dell'Infanzia presenti sul territorio, con particolare riferimento alle modalità di passaggio dei bambini da una struttura all'altra;
- g) Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, comprese le pertinenze esterne, secondo standard adeguati a una struttura deputata ad accogliere bambini in tenera età, con fornitura del materiale di pulizia occorrente;
- h) Fornitura di tutto il materiale igienico-sanitario destinato ai bambini, compresi i pannolini a perdere;
- i) Fornitura di tutto il materiale didattico, di cancelleria e ludico;
- j) Servizio di lavanderia per quanto attiene sia alla cucina che ai giochi interni;

- k) Attività di raccordo e coordinamento con la competente unità organizzativa dell'Unione in ordine alla realizzazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- l) Pagamento dei costi relativi alle pulizie periodiche e piccola manutenzione.

Art. 13 – GESTIONE DELLA CUCINA, PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

Il servizio consiste nella fornitura delle derrate e nella produzione dei pasti e delle diete personalizzate per i bambini che frequentano il servizio di Asilo Nido. I pasti dovranno essere preparati presso la Cucina interna alla struttura da personale fornito dall'Impresa aggiudicataria. Successivamente alla preparazione dei pasti sarà effettuata la pulizia dei locali di cucina. Sono di competenza dell'Impresa aggiudicataria tutti gli oneri e le responsabilità connessi con il servizio di produzione dei pasti, che dovrà essere conforme alla normativa vigente nel tempo, compresa la gestione di tutta la documentazione necessaria della Cucina (S.C.I.A., Manuale di autocontrollo in conformità al Reg. CE 852/2004 e documentazione relativa, Documento di valutazione dei rischi in conformità al D.Lgs 81/2008, etc...).

L'Impresa aggiudicataria dovrà inoltre assicurare quotidianamente la presenza dei seguenti articoli:

- una tovaglietta in carta monouso per ogni utente, delle quali dovrà essere garantita la sostituzione in caso di rovesciamento di acqua, deterioramento, etc...;
- tovaglioli di carta per ogni commensale;
- sostituzione di bicchieri di melamina, piatti fondi e piani in melamina, posate in plastica, brocche per l'acqua, cestini per il pane, contenitori per la frutta, pentolame e utensili eventualmente mancanti a causa di deterioramento o rotture accidentali, incremento numerico degli iscritti o altro e comunque in quantità sufficienti a garantire il servizio di tutti gli utenti. I materiali forniti in sostituzione o in aggiunta dovranno possedere le medesime caratteristiche di quelli attualmente in uso presso la struttura;
- articoli complementari (tovagliette in carta monouso, tovaglioli, stoviglie, bicchieri e posate monouso, ecc.) necessari a garantire la regolare esecuzione del servizio in caso di eventi straordinari ed imprevisti;
- tutto il materiale di consumo ordinario (sacchi per la raccolta differenziata, prodotti sanificanti, carta igienica e sapone per servizi igienici ad uso del personale e degli utenti del servizio);
- le attrezzature necessarie per la pulizia di tutti i locali;

Art. 14 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'Aggiudicataria si impegna ad adibire ai servizi oggetto del presente capitolato d'appalto personale fisicamente idoneo ed opportunamente formato, anche riguardo alla normativa antincendio ed al primo soccorso, con riferimento ai disposti del D.M. 10/03/1998.

Il personale impiegato nell'appalto dovrà essere in possesso dei requisiti formativi e professionali previsti dalla normativa regionale vigente per la specifica Unità di Offerta.

L'Aggiudicataria provvederà inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio, e a redigere il documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 28 e 29 D. Lgs. 81/2008, con specifico riferimento alle attività ed ai rischi da mansione del suddetto personale.

L'Aggiudicataria si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto, all'accantonamento del T.F.R., nonché al riconoscimento degli elementi integrativi territoriali. Qualora nel corso di vigenza dell'appalto fosse approvato un nuovo contratto nazionale e/o accordo integrativo territoriale, per le imprese della categoria dell'Aggiudicataria, essa si impegna a darne immediata applicazione senza costi aggiuntivi per l'Ente appaltante.

In particolare, si intendono qui integralmente richiamati gli obblighi a carico dell'Aggiudicataria e le disposizioni di cui all'articolo 11 del Codice dei contratti pubblici.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Aggiudicataria in qualsiasi momento, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi del personale impiegato per l'esecuzione del contratto.

Qualora l'Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, oltre ad esercitare l'intervento sostitutivo di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010, procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente committente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Aggiudicataria medesima. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e garantire la riservatezza delle informazioni relative alle famiglie destinatarie del servizio.

L'Aggiudicataria si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, a richiamare e, se è il caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile. Nell'ipotesi di personale non gradito da parte dell'Ente committente, previo contraddittorio tra le parti, l'Aggiudicataria provvederà alla sostituzione.

L'Aggiudicataria deve garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio e in caso di sciopero del personale deve assicurare i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali.

Il personale dovrà uniformarsi alle disposizioni presenti e future emanate dal Committente ed alle disposizioni impartite all'Aggiudicataria, con particolare riguardo alle relazioni interpersonali fra gli operatori e gli utenti del servizio.

Il personale dovrà altresì attenersi agli obblighi derivanti dal codice di comportamento emanato con DPR del 16 aprile 2013, n. 62 (in G.U. n. 129 del 4 giugno 2013) – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – che si applica anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 è fatto divieto all'Aggiudicataria di impiegare personale dipendente dei Comuni che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, in quanto tali dipendenti non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione di questa norma il contratto sarà nullo di diritto e l'Aggiudicataria incorrerà nell'ulteriore sanzione di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, nonché nell'obbligo di restituire i compensi percepiti e accertati ad essi riferiti.

Al fine di una corretta valutazione delle implicazioni derivanti da quanto prescritto dal precedente periodo, si dettagliano di seguito i dati salienti relativi al personale in servizio attualmente in carico per il servizio di Lisate nell'anno educativo 2024/2025 in ordine alla consistenza e all'inquadramento contrattuale:

	Contratto	Data Assunzione	Livello	Qualifica	Monte ore settimanale	Scatti Anzianità	Superminimi
1	Tempo indeterminato	01/09/2008	D1	EDUCATRICE	38	5	NO
2	Tempo indeterminato	12/05/2016	D1	EDUCATRICE	22	4	NO
3	Tempo indeterminato	01/09/2011	C1	CUOCA	27,5	5	NO

4	Tempo indeterminato	30/08/2011	B1	AUSILIARIA	15	5	NO
5	Tempo determinato	29/08/2024	D1 + ETDR	EDUCATRICE	34	0	NO
6	Tempo determinato	24/02/2025	D1	EDUCATRICE	27	0	NO
7	Tempo determinato	04/02/2025	D1	EDUCATRICE	20	0	NO
8	Tempo indeterminato	26/09/2016	E1	COORDINATRICE	10	4	NO
9	Tempo indeterminato	28/08/2019	E2	RESPONSABILE PEDAGOGICO	10 mensili	2	NO

Alla scadenza contrattuale l'Aggiudicataria dovrà adempiere a tutti gli obblighi necessari a consentire il regolare trasferimento del personale al nuovo soggetto gestore, ai sensi delle disposizioni previste nella contrattazione collettiva di riferimento, nonché agevolare in ogni modo l'ordinato svolgimento del passaggio di consegne del servizio, in un'ottica di leale collaborazione e preminenza del pubblico interesse.

Art. 15 – SOSTITUZIONI DEL PERSONALE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a garantire la sostituzione del personale preposto ai servizi oggetto del presente Capitolato che dovesse risultare assente per qualsiasi motivo.

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento dei servizi, l'Amministrazione Comunale e/o l'Impresa aggiudicataria dovranno, di norma e quando possibile, darne avviso reciproco con anticipo di almeno 48 ore. Tali eventi non potranno comunque costituire causa di interruzione del servizio.

Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo sia dell'Amministrazione Comunale che dell'Impresa aggiudicataria (es. terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili, etc...) e che le parti non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'Impresa aggiudicataria, l'Amministrazione Comunale si riserva di addebitare alla stessa i danni conseguenti.

Art. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

Il contratto di appalto, conforme allo schema allegato alla documentazione di gara, sarà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario, nel rispetto del termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del Codice dei contratti pubblici ed entro il termine di 120 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. b).

L'Aggiudicataria, prima della stipula, è tenuta a presentare la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'articolo 117 del Codice.

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa, nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e dell'articolo 18, comma 1, del Codice, previa acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali autocertificati dal concorrente.

Si precisa sin d'ora che la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà, in ogni caso, decorrere a partire dal mese di settembre 2025, pur nelle more della stipulazione del contratto, in quanto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 8 e 9, del Codice, la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dedotte nella gara determinerebbe un certo e grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, il quale nel caso di specie è correlato all'erogazione di servizi a favore di minori e di soggetti in condizione di

fragilità.

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

La mancata stipula del contratto per fatto imputabile all'Aggiudicatario, comporta l'incameramento della garanzia provvisoria, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in vigore. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione aggiudicare l'appalto all'Impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

Le prestazioni aggiuntive e/o le soluzioni migliorative proposte dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali e vanno ad integrare il presente Capitolato.

Art. 17 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale ad essa afferente ai sensi di legge, in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.

L'Aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Impresa aggiudicataria si avvalga) o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo.

L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti all'assicurazione del personale occupato nell'esecuzione del servizio, assumendo in proprio responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni, e sollevando totalmente l'Ente committente dalle relative conseguenze. La stessa dovrà consegnare copia delle polizze assicurative all'inizio del servizio e ad ogni scadenza annuale successiva dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime.

L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Ente committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'Ente committente sia verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti.

L'Aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile operatori e responsabilità civile verso terzi (massimale non inferiore a € 1.500.000,00), in dipendenza dell'espletamento dei servizi in appalto. Detta polizza dovrà tenere indenne l'Aggiudicataria anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i propri dipendenti autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio – e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti e terzi;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto.

Eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni di copertura assicurativa restano a totale carico dell'Aggiudicataria. In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'Ente committente indenne da ogni responsabilità

nei confronti di terzi per i suddetti danni.

Qualora le polizze sopra indicate, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovessero risultare adeguate all'attività oggetto dell'appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è tenuta a renderle conformi a quanto richiesto dall'Ente committente.

La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione o la risoluzione contrattuale.

Art. 18 – PAGAMENTI E REVISIONE PREZZI

A compenso delle prestazioni effettuate, l'Aggiudicataria, con cadenza mensile, emetterà posticipatamente fattura fiscale per l'importo del servizio, allegando la rendicontazione delle prestazioni effettivamente svolte nel periodo considerato. Saranno pertanto riconosciute solo ed esclusivamente le prestazioni rendicontate ed effettivamente eseguite.

L'Unione liquiderà le fatture mensili emesse dall'Impresa entro 30 giorni dalla data di presentazione. I ritardi del pagamento oltre tale termine comporteranno l'applicazione degli interessi di legge, se richiesti, eccezion fatta per le ipotesi in cui la fatturazione non sia corretta e/o completa. In tal caso il termine di pagamento decorre dal completamento e/o regolarizzazione delle relative fatture.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dall'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale al riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Amministrazione libera, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

Si stabilisce sin d'ora che l'Ente committente potrà rivalersi – per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penalità – direttamente mediante incameramento della garanzia prestata dall'Aggiudicataria o a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti contrattuali si impegnano ad adempiere agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nelle transazioni con le Pubbliche Amministrazioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché alle eventuali ulteriori norme in materia che dovessero intervenire nel corso del periodo contrattuale.

Art. 20 – CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto dell'Ente committente dalla competente unità organizzativa dell'Unione, nonché dai referenti tecnici incaricati per il servizio. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

Resta facoltà dell'Ente committente richiedere in qualsiasi momento, senza preavviso e con ogni mezzo, documenti e informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione sull'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a rendersi disponibile a periodici incontri, la cui cadenza sarà stabilita dall'Amministrazione dell'Unione, al fine di valutare l'andamento del programma di attività e per le altre

esigenze di interscambio che si manifesteranno *in itinere*.

Art. 21 – PENALITA'

1. Penalità – L'Aggiudicataria, ove non attenda agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contrattuali, è tenuta al pagamento di una penalità che varia da € 250,00 a € 1.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidiva.

In particolare l'aggiudicataria è soggetta a penalità (elenco indicativo e non esaustivo):

- a) in caso di impiego di personale non avente requisiti e titoli previsti;
- b) in caso di violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale;
- c) in caso di sospensione ingiustificata del servizio;
- d) in caso di violazioni degli obblighi contrattuali oggetto del presente Capitolato compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata;

Dopo l'applicazione di tre penali, in caso si verificano ulteriori inadempimenti, l'Ente committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), fatta salva comunicazione scritta all'Impresa aggiudicataria con almeno 30 giorni di anticipo (dalla data di ricevimento della comunicazione) e di aggiudicare la prosecuzione dell'appalto all'Impresa risultante seconda in graduatoria.

2. Modalità di applicazione della penalità – L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da contestazione formale dell'inadempienza a mezzo di PEC ovvero fax, con la quale si inviterà l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non provveda entro il termine stabilito o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze si provvederà all'applicazione della penalità.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento e previa emissione da parte dell'Impresa aggiudicataria di apposita nota di credito di ammontare pari all'importo dovuto a titolo di penale. La liquidazione del corrispettivo, decurtato dell'importo della penale, rimane subordinata al ricevimento della nota di credito. Le ritenute potranno essere applicate, in alternativa, mediante incameramento della cauzione per l'ammontare corrispondente a quello della penalità. In tali casi la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'integrazione dell'importo della cauzione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ritenuta.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al recupero coattivo della somma dovuta. Resta inoltre salvo quanto disposto dall'articolo 122, comma 3 e seguenti, del Codice dei contratti pubblici.

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente committente ha diritto di promuovere, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

1. per rilevanti motivazioni di pubblico interesse;
2. per interruzione del servizio senza giusta causa;
3. per inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
4. qualora l'Aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione prevista dagli atti di

- gara tutti, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell'offerta;
5. per abbandono dell'appalto, salvo che per causa oggettiva di forza maggiore;
 6. per concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi o cessione del contratto e del credito non autorizzati;
 7. per applicazione di più di 3 penalità nel corso dell'appalto;
 8. per inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
 9. per ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
 10. per contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte dell'Aggiudicataria o del personale dell'Aggiudicataria adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
 11. ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 62/2013 nel caso di mancato rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – per le norme estensibili ai collaboratori o consulenti a qualunque titolo dell'Aggiudicataria;
 12. per nullità dovuta al mancato rispetto dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 165/2001.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte dell'Unione; in tal caso, l'Aggiudicataria incorre nella perdita della garanzia prestata, che resta incamerata dall'Unione, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dal Committente in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto, in relazione all'esigenza di proseguire comunque con l'erogazione del servizio, per eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi. La risoluzione del contratto viene disposta con apposito atto. Dell'emanazione di tale provvedimento è data comunicazione all'Impresa aggiudicataria con comunicazione a mezzo di PEC..

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Ente committente il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno dell'Impresa aggiudicataria.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese aggiuntive sostenute dall'Unione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Aggiudicataria.

Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia richiesta dall'Impresa aggiudicataria, alla stessa viene riconosciuto il pagamento delle prestazioni fino a quel momento maturate e del deposito cauzionale.

Art. 23 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PRIVACY

L'Impresa aggiudicataria si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.lgs. 196/2013, Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si impegna ed impegna i propri operatori che saranno destinati al presente appalto ad attenersi al vincolo della riservatezza ed a non utilizzare, non divulgare, o rendere disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi – che non siano stati prima espressamente autorizzati dalla Stazione Appaltante – le informazioni sugli utenti e sugli operatori, nonché fatti e/o circostanze acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto.

Dopo la stipulazione del contratto, l'Impresa aggiudicataria è nominata responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla stessa in esecuzione del contratto d'appalto. Essa dovrà provvedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi al Committente. L'Impresa appaltatrice riconosce il diritto del Committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

I compiti che dovranno essere svolti dall'Impresa aggiudicataria vengono elencati di seguito sinteticamente e a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- rispettare le misure di sicurezza indicate dall'Ente;
- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge ed allertare immediatamente il Committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- dare istruzioni per la corretta gestione ed elaborazione dei dati personali, adottando le misure specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e/o integrandole con le procedure già in essere;
- curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante;
- controllare l'andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi;
- procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione, gestione e rettifica dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- impartire disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;
- effettuare il trattamento dei dati mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi;
- disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare;
- cancellare i dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, provvedendo alle formalità di legge e dandone comunicazione al Titolare, procedendo altresì all'aggiornamento del Registro dei dati e trattamenti.

Art. 21 DUVRI

Secondo la determinazione n° 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice. Allo stato attuale non si intravedono costi per l'azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti. L'appaltatore dovrà in ogni caso rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite dai Plessi scolastici presenti sul territorio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, la redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Art.22 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del D.Lgs 36/2023, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 23 - Divieto di cessione e subappalto

1. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte i servizi del presente capitolato, pena la risoluzione immediata del contratto e risarcimento di tutte le spese e dei danni che derivassero all'Unione per la risoluzione stessa, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.
2. È consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (art. 119 del D.Lgs. 36/2023), previa autorizzazione scritta del Comune.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al precedente comma, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l'Unione procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 24 – PASSAGGIO DI CONSEGNE

In caso di passaggio di gestione ad altra Impresa alla scadenza dell'appalto, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'Aggiudicataria dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente committente. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, l'Unione si riserva di trattenere a titolo di penale l'ultima rata di pagamento (pari a una mensilità) e la cauzione definitiva, fatta in ogni caso salva la richiesta di ulteriori danni.

Art. 25 – ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

L'Aggiudicataria elegge, per l'intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso la sede dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana". Qualsiasi controversia tra l'Unione e l'Aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato, verrà deferita al Foro competente per la stazione appaltante.

Art. 26 – RINVIO AD ALTRE NORME

L'Aggiudicataria si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutte le condizioni che incidono sull'esecuzione del servizio, dello stato e dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature eventualmente da utilizzare, che potranno essere soggetti a modificazione nel corso della durata dell'appalto. L'Ente committente comunicherà all'Aggiudicataria tutte le deliberazioni, determinazioni ed altri provvedimenti che comportino variazioni alla situazione iniziale. L'Aggiudicataria è tenuta, nel corso dello

svolgimento del servizio ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, disposizioni normative che incidono sul servizio e che verranno man mano emanate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Appalto si richiamano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate. Si applicheranno inoltre le leggi ed i regolamenti che vengano eventualmente emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'appalto.